

***La “legittimità” della tutela dello spazio comunicativo del parlamentare***

*di Federico Girelli – Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma*

ABSTRACT: Parliamentary immunities are established in the Constitution to protect the free execution of the representative mandate. The legislation on the use of telephone records, should there be contacts with a Member of Parliament, responds to this *ratio*. The Constitutional Court clearly affirms this in its judgment n. 38/2019, in line with the evolution of the case-law related to the random interceptions.

SOMMARIO: 1. Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni casuali: la Corte “arbitro” fra magistratura e politica. – 2. La «necessità» dell’utilizzo dei tabulati telefonici quale canone di perimetrazione dello spazio comunicativo del parlamentare. – 3. I tabulati ricadono nell’alveo dell’art. 68, comma 3, Cost. in quanto rivelatori di «fatti comunicativi». – 4. Il “salvataggio” dell’art. 6 della legge n. 140/2003, il realismo del giurista e le ragioni della rappresentanza.

---

· Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

## **1. Sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni casuali: la Corte "arbitro" fra magistratura e politica**

Com'è noto, a seguito della revisione operata con la legge cost. n. 3/1993, il solo «meccanismo» ora previsto dall'art. 68 Cost. è quello della «autorizzazione al *provvedimento* e non più al *processo*»<sup>1</sup>.

La disciplina attuativa della norma costituzionale è dettata dalla legge n. 140/2003.

L'articolo 4 della legge n. 140/2003 prescrive, tra l'altro, che qualora sia necessario eseguire nei confronti di un membro del Parlamento intercettazioni, «in qualsiasi forma», di conversazioni o comunicazioni ovvero acquisire tabulati di comunicazioni «l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene».

Diversa è l'ipotesi di cui all'art. 6 della medesima legge. Qui, infatti, è sancito il regime di utilizzabilità delle registrazioni e dei verbali di conversazioni o comunicazioni di soggetti terzi, «intercettate in qualsiasi forma» e alle quali abbiano «preso parte membri del Parlamento», come anche dei tabulati di comunicazioni acquisiti sempre nel corso di procedimenti riguardanti terze persone.

In questi casi, il giudice per le indagini preliminari, «anche su istanza di parte ovvero del parlamentare interessato», decide, «sentite le parti, a tutela della riservatezza», la distruzione integrale delle registrazioni, dei verbali o dei tabulati, se ritenuti irrilevanti per il procedimento in corso, ovvero delle sole parti che reputi tali.

Quando, invece, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni, il giudice decide con ordinanza ed entro dieci giorni richiede l'autorizzazione alla Camera cui appartiene il parlamentare o apparteneva al momento in cui sono state intercettate le sue comunicazioni; nel caso in cui non venga concessa l'autorizzazione, la documentazione relativa alle intercettazioni va distrutta «immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dal diniego».

Qualora intervenisse lo scioglimento della Camera interessata la richiesta va «rinnovata e presentata» all'inizio della legislatura successiva.

---

<sup>1</sup> S. M. CICCONE, *Diritto parlamentare*, Terza edizione aggiornata alla riforma del Regolamento del Senato, Torino, 2019, 100.

In ogni stato e grado del procedimento devono essere dichiarati inutilizzabili «tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni», che siano stati acquisiti senza rispettare le prescrizioni dell'art. 6 della legge n. 140/2003.

La disciplina appena richiamata, dunque, concerne le comunicazioni dei parlamentari intercettate casualmente, allorquando sia sottoposto a controllo l'interlocutore del deputato o senatore e non direttamente il parlamentare<sup>2</sup>.

Il nodo problematico più volte affrontato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni casuali è stato essenzialmente questo: l'art. 68, comma 3, Cost., in quanto prescrive che va autorizzata dalla Camera di appartenenza la sottoposizione del parlamentare ad intercettazioni «in qualsiasi forma», farebbe riferimento alle sole tecniche di captazione e non già alle occasioni/modalità dell'intercettazione.

La sentenza n. 163 del 2005 «accenna» soltanto ad un'interpretazione della locuzione «in qualsiasi forma», che includa anche le intercettazioni fortuite<sup>3</sup>, quando afferma: «sarebbe astrattamente proponibile – ed è stata in fatto proposta – una interpretazione ampiamente comprensiva, basata sulla *ratio* del privilegio di cui si discute»<sup>4</sup>.

Questa sentenza, in particolare, aveva puntualizzato che se il parlamentare non partecipa effettivamente, bensì tramite un proprio *nuncius*, alla conversazione, non opera la copertura dell'immunità<sup>5</sup>: la comunicazione in quest'evenienza, quindi, non si colloca nello spazio guarentigato.

È indubbio, in ogni modo, che «la pronuncia di gran lunga più rilevante [...] in tema di intercettazioni dei parlamentari»<sup>6</sup> sia la sentenza n. 390 del 2007, che ha esattamente individuato nell'esigenza di salvaguardare l'esplicazione del mandato rappresentativo la ragione costituzionale

---

<sup>2</sup> Di «scelta del legislatore ordinario compiuta in senso fortemente protettivo del parlamentare» parla M. MONTAGNA, *Le autorizzazioni ad acta per i parlamentari*, in *Le immunità nel diritto interno e comparato*, Atti del convegno di Perugia 25-27 maggio 2006, a cura di M. Angelini e M. Oliviero, Torino, 2014, 223. L. FILIPPI, *Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 8, Milano, 2007, 53 sembrerebbe annoverare la prerogativa in parola tra i «divieti di intercettazione [...] tassativamente previsti dalla legge». Su tale normativa per come incisa da Corte cost. n. 390 del 2007 vedi *infra*.

<sup>3</sup> Vedi S. M. CICONETTI, *Le intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari*, in *Giur. It.*, 2006, 462, al quale, comunque, tale interpretazione «non appare convincente»; ID., *Diritto parlamentare*, cit., 102.

<sup>4</sup> Corte cost. n. 163 del 2005, n. 3 del considerato in diritto.

<sup>5</sup> Una «lettura [...] convincente» ad avviso di C. GABRIELLI, *Intercettazioni e cariche istituzionali*, Torino, 2017, 65).

<sup>6</sup> Così C. MARTINELLI, *Le immunità costituzionali nell'ordinamento italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove prospettive*, Milano, 2008, 148-149.

della guarentigia<sup>7</sup>. Una decisione, questa, «importante ed equilibrata»<sup>8</sup>, ove si è affermato che le autorizzazioni *ad acta* nella logica dell'art. 68 Cost. sono tutte di tipo preventivo e non successivo: le intercettazioni «indirette» in senso stretto, ossia quelle volte a captare la comunicazione del parlamentare tramite la sottoposizione a controllo delle utenze dei suoi interlocutori abituali, vanno comunque preventivamente autorizzate, mentre sarebbero escluse dall'alveo della prerogativa costituzionale le comunicazioni intercettate casualmente allorquando l'indagine sia rivolta verso terze persone poiché in quest'ipotesi sarebbero evidentemente assenti l'intento persecutorio o l'«uso distorto del potere giurisdizionale» proprio per via della «accidentalità» della partecipazione del parlamentare alla conversazione, che, anzi, impedisce *in re ipsa* di «munirsi preventivamente del *placet* della Camera di appartenenza».

La Consulta, però, in quanto stretta nel vincolo della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, si era limitata ad annullare la parte dell'art. 6 della legge n. 140/2003 che presentava profili di più evidente incostituzionalità<sup>9</sup>, ossia la possibilità per chi parlamentare non è di godere dell'immunità per il solo fatto di aver interloquuto con un deputato o un senatore<sup>10</sup>. Nondimeno, è indubbio che in quest'occasione sia stata preannunciata l'illegittimità dell'intera normativa sulle intercettazioni casuali, tanto che di quest'ultima si parlò in termini di «*dead rule walking*»<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Sul senso attuale del libero mandato parlamentare vedi ora A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Napoli, 2018.

<sup>8</sup> Così N. ZANON, *Il regime delle intercettazioni "indirette" e "occasionali" fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della funzione parlamentare*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), n. 23/2007 (5 dicembre 2007), 1; nondimeno T. F. GIUPPONI, *Le intercettazioni «indirette» nei confronti dei parlamentari: cronaca di un'illegitimità costituzionale (pre)annunciata*, in *Quad. Cost.*, 2008, n. 1, 150 rileva che «alcuni passaggi [...] sembrano diretti più ad ampliare il significato delle intercettazioni "dirette", che a giudicare della conformità del trattamento legislativo delle intercettazioni "indirette"». M. E. BUCALO, «*Intercettazioni indirette*», *tutela (del) parlamentare e parità di trattamento avanti la giurisdizione: la Corte costituzionale decide, ma parzialmente e con "l'aiuto" del giudice a quo (Nota a C. cost. 23 novembre 2007 n. 390)*, in [norma.dbi.it](http://norma.dbi.it), 19/03/2008, ancorché riscontri nella sentenza «una lettura ulteriormente estensiva dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003» (4), ritiene che la sua «rilevanza» derivi «anche dalla continua ricerca dell'equilibrio fra le parti in conflitto» (11).

<sup>9</sup> V. GREVI, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del parlamento*, in *Giur. Cost.*, 2007, 4389: «il bisturi della Corte è penetrato a fondo nel tessuto ambiguo e contorto del menzionato art. 6, depurandolo degli aspetti di più manifesta incostituzionalità».

<sup>10</sup> F. CHIAIA, *Utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni. Il riequilibrio nel sistema procedimentale penale operato dalla sentenza n. 390 del 2007*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it): «Il principio ristabilito dalla Corte Costituzionale è quello della inestensibilità della immunità di cui al terzo comma dell'art. 68 Cost. a soggetti che non hanno la titolarità di mandati elettivi». Sul punto vedi già M. MIDIRI, *Autonomia costituzionale delle Camere e potere giudiziario*, Padova, 1999, 332-334 nonché T. FORTUNA, *La decisione interlocutoria della Consulta sulle intercettazioni «indirette»: una questione rimasta insoluta*, in «*Effettività*» e «*seguito*» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2006, 662.

<sup>11</sup> Così G. GIOSTRA, *La disciplina delle intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (2008).

Dopo tale intervento, però, la attesa (quasi scontata) demolizione della disciplina ancora (e tuttora) in vigore non è stata operata, benché sia stata più volte assoggettata al vaglio di costituzionalità<sup>12</sup>.

Nemmeno in sede di conflitto di attribuzione tra poteri la Corte procede all'autorimessione della questione di legittimità dell'art. 6 della legge n. 140/2003<sup>13</sup> seppure, anche qui, i ricorsi promossi le abbiano dato modo di applicarlo e, pertanto, di procedere alla sua interpretazione<sup>14</sup>.

Viste le chiare premesse insite nella sentenza n. 390 del 2007<sup>15</sup>, non ci si può non chiedere come mai la Corte non abbia colto le non poche occasioni che le si sono presentate per dichiarare l'incostituzionalità di tale normativa.

Al quesito si può dare risposta considerando i giudizi che si sono susseguiti nel tempo non quali occasioni mancate per la pronuncia della «c.d. ultima parola»<sup>16</sup>, ma quali «“occasioni” della mediazione»<sup>17</sup>.

Una volta epurata la disciplina del contenuto davvero intollerabile, la Consulta pare aver scelto il ruolo di “arbitro” fra magistratura e potere politico, di mediatore dei conflitti che fra essi possono insorgere, più che di giudice in senso tecnico: la Corte avrebbe così assecondato una propria attitudine, un'inclinazione, si potrebbe dire, che in quanto tale pervade tutte le sue funzioni istituzionali.

---

<sup>12</sup> Oltre alla coeva Corte cost. ord. n. 389 del 2007 vedi: Corte cost. ord. n. 317 del 2008 (restituzione degli atti in ragione dell'intervenuta sent. n. 390 del 2007); Corte cost. n. 113 e n. 114 del 2010 (inammissibilità); Corte cost. ordd. n. 263 del 2010 e n. 171 del 2011 (manifesta inammissibilità). Ad avviso di C. CESARI, *Sulle intercettazioni a carico dei parlamentari, si consolida una linea esegetica densa di incognite*, in *Giur. Cost.*, 2010, 3997: «l'evoluzione giurisprudenziale di Palazzo della Consulta si è bloccata e le decisioni sono divenute sfuggenti».

<sup>13</sup> Come auspicato, ad esempio, da C. GABRIELLI, *Una delibera parlamentare indifendibile, una censura inevitabile, un'occasione di chiarezza mancata*, in *Giur. Cost.*, 2013, 1117.

<sup>14</sup> Vedi Corte cost. n. 188 del 2010 (su cui *infra* § 2) e n. 74 del 2013 (su cui vedi *infra*).

<sup>15</sup> Di «non equivoche considerazioni svolte nella sentenza» parla V. GREVI, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del parlamento*, in *Giur. Cost.*, 2007, 4398.

<sup>16</sup> Vedi F. MODUGNO, *Sulla specificità dell'interpretazione costituzionale*, in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 273; ID., *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in *Il diritto fra interpretazione e storia, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati*, III, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I. M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold, Roma, 2010, 355.

<sup>17</sup> Nel senso chiarito da M. RUOTOLO, *Corte, giustizia e politica*, in *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Torino, 2005, 288 e segg. Ha messo in luce il cosiddetto «potere di influenza» della Corte costituzionale (e del Presidente della Repubblica) A. PIROZZOLI, *Il potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale*, Napoli, 2013.

Del resto, la giurisprudenza costituzionale in materia si è formata sia in sede di giudizio di legittimità costituzionale sia in sede di conflitto di attribuzione tra poteri e, anzi, le decisioni, pur rese in sedi diverse, reciprocamente si richiamano l'un l'altra.

Insomma, né (solo) come giudice di legittimità né (solo) come giudice del conflitto di attribuzione, ma quale mediatore dei conflitti sembra che la Corte abbia voluto governare lo scenario apertosi a seguito della sentenza n. 390 del 2007.

Anche l'approdo finale di tale giurisprudenza parrebbe confermare questa lettura.

La sentenza n. 74 del 2013, infatti, alla luce dei precedenti annulla la deliberazione camerale con cui era stata negata l'autorizzazione ad utilizzare intercettazioni nei confronti di un deputato (in carica all'epoca dei fatti): viene quindi sanzionato il modo in cui in quell'occasione è stato esercitato il potere parlamentare, conformando così le giuste dimensioni dello spazio comunicativo proprio del rappresentante della Nazione.

Nondimeno, nella motivazione si evidenzia come il canone della «necessità», che preclude alle Camere di decidere sulle autorizzazioni in maniera discrezionale, sia stato posto dallo stesso Legislatore «nei limiti di cui all'art. 68 Cost.».

In una sentenza che definisce un conflitto tra poteri, peraltro in senso sfavorevole alla Camera dei deputati, si rinviene, dunque, un'apertura verso la tanto criticata disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 140/2003: sembrerebbe che di essa un'interpretazione costituzionalmente orientata sia possibile sulla scorta, naturalmente, delle indicazioni date nel corso del tempo dalla giurisprudenza costituzionale, tra cui va sottolineato il significativo ruolo affidato all'autorità giudiziaria nel «bilanciamento degli interessi in gioco»<sup>18</sup>.

Anziché, quindi, effettuare l'annunciata demolizione della normativa con cui il Parlamento ha dato attuazione alla previsione costituzionale della propria prerogativa, si è inteso piuttosto procedere ad un suo assestamento.

Non sfuggono, certo, le incongruenze insite in tale «dettagliata» disciplina<sup>19</sup>, non ultima, ad esempio, la possibilità che la guarentigia operi anche una volta cessato il mandato, pur trattandosi di

---

<sup>18</sup> Vedi Corte cost. n. 188 del 2010, su cui *infra* § 2.

<sup>19</sup> Così la definisce T. GIUPPONI, *Art. 68*, in *commentario breve alla Costituzione*, diretto da S. Bartole e R. Bin, fondato da V. Crisafulli e L. Paladin, 2<sup>a</sup> edizione, Padova, 2008, 629.

una immunità di «valore relativo»<sup>20</sup>; né si ignorano i non pochi problemi applicativi che da essa discendono<sup>21</sup>.

Anzi, per la verità, si ritiene che un intervento in qualche modo correttivo della legge rappresenterebbe sì un progresso, ma relativo, poiché la reale fonte di tali distorsioni va rinvenuta nella scelta singolare di fissare in Costituzione l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per atti di indagine quali sono le intercettazioni<sup>22</sup>; scelta, invero, subito criticata dalla dottrina<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Secondo la terminologia prescelta da S. M. CICONETTI, *Diritto parlamentare*, cit., 100; T. F. GIUPPONI, *Le immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali*, Torino, 2005, 347: «Tale garanzia [...] perdura anche successivamente all'eventuale scadenza del mandato parlamentare, circostanza che, se da un lato è logicamente connessa all'idea di una tutela "ora per allora" dell'esercizio delle funzioni parlamentari, contrasta comunque con la generale ricostruzione dei regimi autorizzatori come immunità relative e di tipo procedurale»; V. LIPPOLIS, *Le immunità penali dei parlamentari in Italia*, in *Le immunità penali della politica*, a cura di G. Fumu e M. Volpi, Bologna, 2012, 95 (e ID., *Le immunità penali dei parlamentari in Italia*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, 1945): «L'art. 6, comma 2, della legge 140 prevede una sorta di perpetuità di questa forma di inviolabilità [...] È una previsione che va contro la logica complessiva dell'istituto dell'invulnerabilità che è legata al periodo di permanenza in carica»; D. NEGRI, *Procedimento a carico dei parlamentari*, in *Immunità politiche e giustizia penale*, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino, 2005, 441: «le immunità processuali [...] debbono [...] rimanere strettamente legate all'attualità dello status, per non sconfinare nell'iniquo privilegio»; rileva questa anomalia anche A. GIORGIS, *Le immunità parlamentari nella legge di attuazione e nelle proposte costituzionali di modifica*, in *Diritti e responsabilità dei soggetti investiti di potere*, a cura di L. Carlassare, Padova, 2003, 158-160; ID., *La legge di attuazione dell'art.68 Cost.: un'occasione perduta dal Parlamento per iniziare ad arginare un uso distorto delle prerogative dei propri membri?*, in *www.costituzionalismo.it*, fasc. n. 3/2003, 13-14. Che l'immunità «di tipo processuale» operi «solo durante il mandato» è ribadito anche da F. POLITI, *Parlamento*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 10, Milano, 2007, 673; le immunità di cui all'art. 68, commi 2 e 3, Cost. vengono appunto definite «procedurali-autorizzatorie» da V. COZZOLI, *Considerazioni su alcune aree sensibili del rapporto tra potere legislativo e potere giudiziario*, in *Studi pisani sul Parlamento*, V, a cura di E. Rossi, Pisa, 2012, 43. A. ABUKAR HAYO, *Immunità* (Dir. proc. Pen.), in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 7, Milano, 2007, 299 avverte: «Non sempre è agevole distinguere tra la natura sostanziale e processuale dell'immunità».

<sup>21</sup> In proposito vedi A. VELE, *Le intercettazioni «occasional» e «indirette» dei parlamentari: profili problematici*, in *Giur. Cost.*, 2011, 2239 e segg. nonché C. GABRIELLI, *L'assetto normativo delle captazioni che coinvolgono parlamentari: rilevanti difficoltà applicative, evidenti profili di incostituzionalità, auspicabili prospettive di riforma*, in *Giur. It.*, 2013, 2357 e segg. (che commenta Cass. pen., Sez. II, 22 febbraio 2013, n. 8739, su cui vedi anche P. DE PASCALIS, *Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un componente del Parlamento*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 Maggio 2013).

<sup>22</sup> In tale scelta vede «il vero "peccato originale"» L. MANCINI, *Intercettazioni indirette e dubbi di costituzionalità*, in *Rass. Parlam.*, 2008, n. 1, 148 (in proposito vedi anche *ibidem*, 113-114). Appena fatta la riforma, di «tutela [...] inedita sotto il profilo costituzionale» parlò R. ORLANDI, *Aspetti processuali dell'autorizzazione a procedere*, Torino, 1994, 226. Secondo N. PIGNATELLI, *L'attuazione "deviata" della norma costituzionale: il caso delle intercettazioni "indirette" dei parlamentari e la legge n. 140 del 2003*, in *www.costituzionalismo.it*, n. 1/2004 (22 novembre 2004), § 3 la legge n. 140/2003 non solo recepisce le «contraddizioni» insite nell'art. 68 Cost. «ma ne aggiunge altre».

<sup>23</sup> G. ZAGREBELSKY, *La riforma dell'autorizzazione a procedere*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 3/1994, 282: «In questi casi, la sorpresa è *conditio sine qua non* di efficacia»; sul punto vedi più di recente T. F. GIUPPONI, *Le immunità costituzionali*, in *Le immunità nel diritto interno e comparato*, Atti del convegno di Perugia 25-27 maggio 2006, a cura di M. Angelini e M. Oliviero, Torino, 2014, 56 nonché M. MONTAGNA, *Notizia di reato*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, vol. 10, Milano, 2007, 110. A. PACE, *La legge n. 140 del 2003 e i principi costituzionali violati* [2005], in ID., *I limiti del potere*, Napoli, 2008, 138-139, nota 34 afferma che tale disposto costituzionale «desta gravissime perplessità» e che «ancor più forti perplessità [...] solleva l'art. 6, comma 2, l. n. 140/2003» (in proposito vedi anche *ibidem*, 143-144); A. BARBIERI, *L'autorizzazione ad acta nei confronti di parlamentari*, in *Giust. Pen.*, 2000,

Non s'intende, quindi, approntare una difesa strenua della prerogativa in quanto tale, ma semplicemente affermare che appare non implausibile reputare riconducibili all'art. 68, comma 3, Cost. nella sua attuale formulazione non solo le intercettazioni indirette in senso stretto, ma anche quelle casuali o fortuite, fermo che le «ipotesi» disciplinate all'art. 6 della legge n. 140/2003 restano «assai dibattute»<sup>24</sup> e disvelano, pertanto, emblematicamente la problematicità della definizione dello spazio della “libertà comunicativa” insita nell'esercizio del mandato parlamentare.

## **2. La «necessità» dell'utilizzo dei tabulati telefonici quale canone di perimetrazione dello spazio comunicativo del parlamentare**

Problematicità che, naturalmente, emerge anche nelle decisioni che hanno affrontato il tema dell'utilizzo dei tabulati telefonici: le sentenze n. 188 del 2010 e n. 38 del 2019<sup>25</sup>.

Come rilevato sopra, il percorso tracciato dalla sentenza n. 390 del 2007 non è stato seguito dalla giurisprudenza successiva tanto che quella prima fondamentale decisione sarebbe stata addirittura «smentita», in particolare dalle sentenze n. 113 e n. 114 del 2010, in quanto in questi casi la Corte «anziché cancellare la norma, ha tracciato un perimetro molto attento dei parametri in base ai quali il giudice ordinario deve orientare la propria valutazione per qualificare le captazioni “dirette”»<sup>26</sup>.

---

III, 473 reputa «opportuno abolire, in generale, l'autorizzazione al compimento di tutti gli atti d'indagine preliminare e a carattere probatorio [...], in particolare, l'autorizzazione all'esecuzione degli atti investigativi e di natura probatoria a sorpresa».

<sup>24</sup> Vedi G. MARALFA, *Le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei membri del Parlamento, anche in forma indiretta o casuale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 19/11/2007, n. 390*, in *www.neldiritto.it*, n. 19 – dicembre 2007. C. PANNACCIULLI, *Profili costituzionali delle intercettazioni di comunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e discrezionalità del giudice*, in *www.rivistaaic.it*, n. 3/2012 (17/07/2012), 21 afferma: «Punto critico è costituito dall'art. 6 della l. n.140»; del resto, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge R. ORLANDI, *Profili di diritto processuale*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2003, n. 10, 1216 così si esprimeva sull'art. 6: «Grava anche su questa norma il sospetto di forzare i confini della garanzia assicurata dall'art. 68 comma 3 Cost. e, quindi, di porsi fuori del tracciato costituzionale».

<sup>25</sup> Su cui vedi *infra* §§ 3 e 4.

<sup>26</sup> D. CARCANO, *Le immunità penali della politica. Aspetti processuali*, in *Le immunità penali della politica*, a cura di G. Fumu e M. Volpi, Bologna, 2012, 221- 222; sul punto vedi anche C. GABRIELLI, *L'assetto normativo delle captazioni che coinvolgono parlamentari: rilevanti difficoltà applicative, evidenti profili di incostituzionalità, auspicabili prospettive di riforma*, cit., 2363, nota 30, che fa riferimento anche all'ordinanza n. 263 del 2010. Le sentenze n. 113 e n. 114 del 2010 sarebbero «sintomo di una maggiore cautela “politica” della Corte costituzionale rispetto alle avvisaglie lanciate con la sent. n. 390 del 2007, in ordine alla probabile illegittimità dell'autorizzazione postuma», così D. NEGRI, *Intonazioni lontane dalla sentenza capostipite, nella coppia di pronunce con cui la Corte costituzionale riprende il tema delle intercettazioni “indirette” relative a parlamentari*, in *Giur. Cost.*, 2010, 2707.

Queste ultime due decisioni avrebbero operato una «totale inversione di rotta», proseguita, questa volta in sede di conflitto fra poteri, con la sentenza n. 188 del 2010, ove, si è osservato, «è confermato l'ambito di operatività della legge attuativa ad ipotesi non previste dall'art. 68, comma 3, Cost. il cui significato precettivo è solo quello della “preventiva” autorizzazione per sottoporre il membro del Parlamento ad intercettazione di conversazione e tale non è l'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico»; non solo, sarebbe stato anche esteso «il requisito di “necessità”, *id est* indispensabilità, richiesto per le “intercettazioni” per un atto il cui presupposto è la pertinenza»<sup>27</sup>.

In effetti, già il fatto che venga indicato espressamente in apice che il Giudice relatore è stato «sostituito per la redazione» potrebbe ben essere considerato un indice del contenuto controverso o controvertibile della sentenza in esame<sup>28</sup>, che, in ogni modo, resta pur sempre una decisione di «particolare rilievo»<sup>29</sup>.

La sentenza, invero, decide due ricorsi promossi dal GIP del Tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: il primo relativo al diniego di autorizzazione

<sup>27</sup> Cfr. D. CARCANO, *Le immunità penali della politica. Aspetti processuali*, cit., 222. M. CHIAVARIO, *Lessico essenziale delle immunità politiche*, in *Immunità politiche e giustizia penale*, a cura di R. Orlandi e A. Pugiotto, Torino, 2005, 8: «La legge n. 140 del 2003, contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., fornisce un elenco più dettagliato di “acta” sottoposti ad autorizzazione quando il procedimento penale riguarda un parlamentare: [...] al riferimento alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, si giustappone quello all'acquisizione di tabulati di comunicazioni»; a seguito di Corte cost. n. 390 del 2007 secondo M. CERASE, *Intercettazioni parlamentari: entra la corte*, in *Foro It.*, 2008, I, 18: «anche altre parti della l. n. 140 del 2003 ormai sono state messe in mora: [...] anche quelle che prevedono l'autorizzazione all'uso dei tabulati telefonici, che l'art. 68 non menziona affatto».

<sup>28</sup> La sostituzione del giudice relatore pare «esprimere una forma di *dissenting opinion*» da parte dello stesso, così R. ROMBOLI, *Nota a Corte cost. 188/2010*, in *Foro It.*, 2010, I, 2319. Per il primo caso di esplicitazione in capo alla sentenza della sostituzione del giudice relatore per la redazione della sentenza medesima vedi Corte cost. n. 393 del 2006, commentata sul punto da A. RUGGERI, *La Consulta e il dissent ostentato (nota minima a Corte cost. n. 393 del 2006)*, in *www.forumcostituzionale.it*, 30 novembre 2006 [sulla decisione vedi anche I. PELLIZZONE, *Il fondamento costituzionale del principio di retroattività delle norme penali in bonam partem: due decisioni dall'impostazione divergente*, *ivi*, (s.d.); G. DI CHIARA, *Nota a Corte cost. n. 393/2006*, in *Foro It.*, 2007, I, 1; M. P. LARNÈ, *Verso il riconoscimento del diritto internazionale pattizio come parametro costituzionale?*, *ibidem*, 1676; G. PISTORIO, *Nota a Corte cost. n. 393/2006*, in *Giur. Cost.*, 2006, 4115; G. DODARO, *Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati*, *ibidem*, 4116]. L'art. 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ora prevede che «la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici». M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Torino, 2005, 148 già auspicava «una rimeditazione [...] sull'opportunità di negare ancora l'introduzione della *dissenting opinion*». Di recente sull'opinione dissenziente vedi A. DI MARTINO, *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparativo*, Napoli, 2016; C. ASPRELLA, *L'opinione dissenziente del giudice*, Roma, 2012 (spec. 285 e segg.).

<sup>29</sup> Così V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Quinta edizione, Milano, 2013, 142. La sentenza n. 188 del 2010, assieme alla sentenza n. 114 del 2010, ha peraltro incontrato il favore di parte della dottrina: L. FILIPPI, *La Consulta distingue tra intercettazioni fortuite e mirate nei confronti del parlamentare e ammonisce contro le motivazioni «implausibili»*, in *Giur. Cost.*, 2010, 1273.

all'utilizzo nei confronti di un senatore dei tabulati di un'utenza di altro indagato, estraneo al Parlamento, da cui risultavano contatti con un'utenza in uso al senatore; il secondo relativo al diniego di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici di «tutte» le utenze del senatore. Il Senato ha negato entrambe le autorizzazioni con deliberazione del 21 dicembre 2007, circostanza che ha determinato appunto l'insorgere dei due conflitti definiti (congiuntamente per via «della loro evidente connessione») in senso favorevole al Senato della Repubblica.

La Corte intanto evidenzia come la revisione dell'art. 68 Cost., che, come detto, ha segnato il passaggio dal regime dell'autorizzazione a procedere a quello dell'autorizzazione *ad acta*, abbia reso «palese» che «non più l'intero procedimento, ma solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare», sacrificabili, però, solo a fronte, e nei limiti, di «specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative».

La legge attuativa, poi, sia per gli atti da autorizzare preventivamente, sia per l'utilizzazione nei confronti del parlamentare di atti già compiuti nei confronti di terzi, «significativamente prescrive» che tali atti debbano «essere assistiti da un criterio di “necessità” (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4)».

Spetta «indubbiamente» all'autorità giudiziaria valutare la «sussistenza, in concreto, di tale “necessità”»; proprio per questo essa è tenuta ad orientare la sua azione al canone del «sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare», con conseguente onere di «determinare in modo specifico i connotati del provvedimento» e di «dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile», nella richiesta di autorizzazione: solo in questo modo la Camera competente sarà «in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale».

Il caso di specie concerne l'utilizzazione (e l'acquisizione) di tabulati telefonici ossia una «attività investigativa la cui notevole capacità intrusiva è ormai generalmente riconosciuta»<sup>30</sup>.

L'art. 5 e l'art. 6, comma 2, della legge n. 140/2003 individuano la «delimitazione dei poteri» dell'autorità giudiziaria, laddove prescrivono «il dovere [...] di indicare nella richiesta gli “elementi” su cui essa si fonda», ossia le «specifiche emergenze probatorie» nonché «la loro attitudine a fare sorgere la “necessità” di quanto si chiede di autorizzare».

---

<sup>30</sup> V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, cit., 141.

La Camera, d'altro canto, «deve poter rilevare» sia l'assenza di ogni intento persecutorio (requisito «“negativo”») sia, come detto, la sussistenza della «“necessità” dell'atto, motivata in termini di non implausibilità» (requisito «“positivo”»).

In buona sostanza, i due ricorsi vengono respinti per il mancato soddisfacimento dell'onere motivazionale delle richieste di autorizzazione così come delineato dalla Corte: nella richiesta del GIP, infatti, è stata affermata la sola «pertinenza» al procedimento dell'utilizzazione dei tabulati anche nei confronti del senatore e non la «necessità» di operare in tal senso, mentre nella richiesta della Procura, pur riconoscendosi addirittura la «necessità assoluta» di acquisire i tabulati delle utenze del senatore, è proprio la sussistenza del requisito «“positivo”» (la necessità dell'atto appunto) a non venir adeguatamente motivata<sup>31</sup>.

Tuttavia resta fermo che:

a) «certamente impropria sarebbe una pretesa di limitare l'autorizzazione solo alle prove cui sia attribuibile il carattere della “decisività”, al cui concetto non può essere ridotto e circoscritto quello di “necessità”»;

b) «il bilanciamento degli interessi in gioco» spetta all'autorità giudiziaria, «tenuta a darne conto nella motivazione» della richiesta, e non alla Camera, cui semmai compete «valutare l'avvenuto contemperamento».

### **3. I tabulati ricadono nell'alveo dell'art. 68, comma 3, Cost. in quanto rivelatori di «fatti comunicativi»**

La sentenza n. 188 del 2010, invero, è stata criticata anche per essere incorsa «in una chiara *Inversionsmethode*: interpreta la Costituzione alla luce della legge e non viceversa»<sup>32</sup>; lo stesso rilievo che, poi, nella sentenza n. 38 del 2019 viene mosso al giudice *a quo* dalla Corte costituzionale e che unitamente ad altre argomentazioni ha condotto a dichiarare non fondata la questione sollevata.

<sup>31</sup> Ad avviso di D. PICCIONE, *Utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti dei componenti delle Camere e potere di giudicare la «decisività» del mezzo di ricerca della prova per lo svolgimento delle indagini*, in *Giur. Cost.*, 2010, 2238-2239 l'onere motivazionale imposto alla magistratura rischia di assumere i contorni di una «vera e propria *probatio diabolica*».

<sup>32</sup> Vedi M. CERASE, *Anatomia critica delle immunità parlamentari italiane*, Soveria Mannelli, 2011, 174.

In quest'ultima decisione, il *thema decidendum* non investe il problema del «carattere» dell'autorizzazione (inevitabilmente successiva) della Camera di appartenenza all'utilizzo di tabulati già acquisiti, da cui risultino contatti fra terzi indagati ed il parlamentare, bensì la (sola) compatibilità testuale fra l'art. 6, comma 2, legge n. 140/2003 e quanto prescritto dall'art. 68, comma 3, Cost., che i tabulati telefonici non menziona espressamente.

La Corte costituzionale ribadisce come le prerogative dirette a salvaguardare la funzione parlamentare, poiché «comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», debbano «essere interpretate evitando improprie letture estensive». In questa direzione, anzi, sarebbe orientata la stessa revisione del 1993, che, appunto, ha delineato l'attuale assetto costituzionale delle immunità, ove «non più il procedimento penale in sé, ma solo alcuni specifici atti di questo sono considerati idonei a incidere negativamente sulla libertà e sull'indipendenza della funzione parlamentare».

Al legislatore ordinario, pertanto, è «preclusa ogni integrazione o estensione della fonte costituzionale, restandogli consentito provvedere alla sua attuazione nella sola misura in cui sia finalizzata a rendere la prerogativa immediatamente e direttamente operativa sul piano processuale».

La Corte, inoltre, a fronte dell'argomentazione del giudice *a quo*, per cui sussisterebbe una differenza «ontologica» fra le intercettazioni telefoniche ed i dati esterni delle medesime, ricorda che se la giurisprudenza costituzionale, in effetti, non ha censurato il fatto che il codice di procedura penale preveda un diverso regime per le intercettazioni (autorizzazione del GIP *ex art. 266 c.p.p.* e segg.) e per i tabulati telefonici (richiesta del pubblico ministero con decreto *ex art. 256 c.p.p.*) ha però precisato che comunque anche i «dati “esterni” di una conversazione conoscibili attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici – i soggetti fra i quali la comunicazione intercorre, la data e l'ora in cui essa avviene, la sua durata – devono beneficiare della garanzia che alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione è assicurata dall'art. 15 Cost.».

Soprattutto, dalla disciplina codicistica, che nel tempo peraltro potrebbe anche cambiare<sup>33</sup>, non si possono trarre spunti interpretativi utili all'esegesi dell'art. 68 Cost., poiché «sono le norme

---

<sup>33</sup> Per un «breve *excursus* sulla disciplina dei tabulati telefonici» vedi M. VIOLANTE, *Tabulati telefonici relativi a parlamentari tra autorizzazione e dubbi di legittimità costituzionale*, in *Processo penale e giustizia*, n. 5/2019, 1104 e segg., il quale, peraltro, nell'affermazione della Corte costituzionale coglie «una indiretta sollecitazione ad intervenire rivolta al legislatore» (1110).

legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest'ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale)».

Resta allora da verificare se alle espressioni «conversazioni» e «comunicazioni», di cui all'art. 68, comma 3, Cost. siano riconducibili anche i tabulati telefonici, che, in effetti, si presentano di «indubbio significato comunicativo», in quanto rivelatori dei cosiddetti dati «esterni» della comunicazione, quali data, ora, durata, utenze interessate, nonché, eventualmente, della localizzazione stessa del titolare di un apparato mobile.

L'assunto del giudice *a quo*, per cui la «“naturale” diversità» fra il contenuto della comunicazione o conversazione ed il documento da cui si traggono i dati esterni renderebbe illegittima la disposizione censurata, in quanto contempla in entrambi i casi l'autorizzazione della Camera di appartenenza, viene giudicato «non corretto».

I dati esteriori delle «conversazioni o comunicazioni» sono reputati «fatti comunicativi» e quindi «accostabili» al contenuto delle medesime<sup>34</sup>: il termine «comunicazioni», anzi, esprime il significato di «contatto», «rapporto», «collegamento», ossia fa riferimento proprio a quelle informazioni ricavabili dai tabulati. È quindi «sul piano testuale» che non può esser condivisa la linea ermeneutica seguita dal giudice rimettente. Del resto, anche la Corte di cassazione<sup>35</sup> ha ritenuto l'acquisizione di tabulati «attività diretta ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare».

La previsione della necessaria autorizzazione all'utilizzo, allora, costituisce «attuazione del pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale», volta a «proteggere la libertà della funzione», così come esige la «natura stessa delle immunità parlamentari», acclarata ormai da tempo dalla giurisprudenza costituzionale<sup>36</sup>, che, anzi, di recente non ha mancato di sottolineare «la notevole capacità intrusiva» dell'atto di indagine in parola<sup>37</sup>, tanto che il suo utilizzo nei confronti di tutti i cittadini «deve necessariamente essere soggetto alle garanzie previste dall'art. 15 Cost.».

<sup>34</sup> Ad avviso di R. ORLANDI, *Tabulati telefonici e immunità parlamentare*, in *Giur. Cost.*, 2019, 683 la «nuova categoria concettuale del “fatto comunicativo” [...] si risolve in una estensione della garanzia immunitaria oltre il limite consentito dall'art. 68, comma 3, Cost.». Nello stesso senso F NICOLICCHIA, *La Consulta conferma la legittimità dell'autorizzazione per acquisire i tabulati delle comunicazioni relative a parlamentari. Luci ed ombre della sentenza n. 38 del 2019*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, n. 2/2019, 1015: «È però il dato testuale dell'art. 68 comma 3 Cost. a contrastare in maniera più evidente con l'esegesi estensiva fatta propria dai giudici».

<sup>35</sup> Vedi Cass. pen., Sez. VI, (ud. 22 settembre 2016) 22 novembre 2016, n. 49538, in *Banca Dati Wolters Kluwer*.

<sup>36</sup> Vedi Corte cost. n. 9 del 1970.

<sup>37</sup> Vedi Corte cost. n. 188 del 2010, su cui *supra* § 2.

L'eventuale impiego in giudizio dei tabulati telefonici incide senz'altro sulla «libertà di comunicazione del parlamentare», per questo il loro utilizzo va ricompreso nell'alveo applicativo dell'art. 68, comma 3, Cost.: la riservatezza del parlamentare non ha un «maggior valore» di quella dei comuni cittadini, il bene tutelato dalla immunità, infatti, non è questo, bensì «il libero esercizio della funzione»<sup>38</sup>, che va appunto salvaguardato da qualsivoglia «fonte di condizionamenti».

La Corte rimarca come un tabulato possa «aprire squarci di conoscenza» circa i rapporti, anche istituzionali, intrattenuti dal membro del Parlamento, che coinvolgono, come già rilevato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, uno spettro ben più ampio di quello utile ad una specifica indagine e che, anzi, potrebbe interessare anche altri parlamentari, i quali parimenti debbono veder tutelata l'indipendenza e la libertà della funzione<sup>39</sup>.

Molto netta (forse anche troppo esplicita) è la conclusione della Consulta, che *apertis verbis* afferma: «Non è pertanto in contrasto con l'art. 68, terzo comma, Cost. una legge ordinaria che subordini all'autorizzazione della Camera d'appartenenza, equiparandone il trattamento alla registrazione o al verbale di un'intercettazione, l'utilizzo in giudizio di un tabulato telefonico, contenente dati “esterni” relativi alle comunicazioni di un membro del Parlamento».

#### **4. Il “salvataggio” dell'art. 6 della legge n. 140/2003, il realismo del giurista e le ragioni della rappresentanza**

La sentenza n. 38 del 2019 rappresenta l'ultimo coerente tassello della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 390 del 2007, costantemente richiamata, ma mai per dare ad essa il seguito che pareva scontato subito dopo il suo deposito.

La Corte si è impegnata in una non facile opera di “salvataggio” dell'art. 6 della legge 140/2003, andata, come s'è visto, non certo esente da critiche, ma sempre coltivata in vista della preservazione dell'equilibrio fra i poteri. Sembra che la Corte costituzionale, ritagliandosi quel ruolo arbitrale, di cui s'è detto, abbia inteso scongiurare l'inasprimento delle tensioni fra politica e magistratura, che,

---

<sup>38</sup> Come già precisato da Corte cost. n. 390 del 2007, su cui *supra* § 1.

<sup>39</sup> Vedi ancora Corte cost. n. 188 del 2010.

forse, lo stesso tenore testuale della disciplina d'attuazione dell'art. 68 Cost. di per sé non ha da subito concorso ad attenuare.

La sentenza n. 38 del 2019 consolida questo orientamento: richiama anche le decisioni rese in sede di conflitto di attribuzioni; rigetta la questione di costituzionalità; soprattutto si spinge un po' oltre la stretta logica del giudizio di legittimità delle leggi con la più che esplicita affermazione di conformità a Costituzione della normativa censurata fatta in chiusura della motivazione<sup>40</sup>, ancora più assertiva di quella contenuta nella sentenza n. 74 del 2013, che ha definito un conflitto fra poteri<sup>41</sup>.

È noto, infatti, che alle sentenze di rigetto, ove la Corte «si limita a dichiarare priva di fondamento la specifica questione sottoposta», non possa venir ricondotta «alcuna certificazione dello *status* di conformità della legge alla Costituzione»<sup>42</sup>, in quanto di norma in esse «della legge *ut sic est* nulla si dice»<sup>43</sup>.

Tale presa di posizione, seppur non proprio ortodossa, si situa al culmine di una linea ormai ben definita, certo non scevra di qualche forzatura, da cui però ormai è assai difficile prescindere in vista della ricostruzione e comprensione del quadro normativo, su cui fondare la tutela dello spazio comunicativo dei membri del Parlamento. Il giurista, in fondo, non può non prendere atto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale, anche se reputati non del tutto convincenti<sup>44</sup>, in quanto proprio la giurisprudenza costituzionale «– piaccia o non piaccia – rappresenta quello che è il diritto costituzionale vigente ed effettivo»<sup>45</sup>.

Non poco, invero, nel caso specifico pare aver inciso la «notevole capacità intrusiva» riconosciuta all'utilizzo dei tabulati telefonici. Impellente è emersa allora l'esigenza costituzionale di tutelare l'esplicazione della rappresentanza politica, che vive anche di relazione, comunicazione, scambio di contatti con altri parlamentari e non solo, in quanto il membro del Parlamento non è, né può essere, una monade, proprio perché chiamato a rappresentare la Nazione.

<sup>40</sup> Vedi *supra* § 3.

<sup>41</sup> Vedi *supra* § 1.

<sup>42</sup> Vedi G. ZAGREBLESKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Seconda edizione, 2018, 179-180.

<sup>43</sup> Vedi A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Quinta edizione interamente rivista e aggiornata, Torino, 2014, 152.

<sup>44</sup> Sul punto vedi S. M. CICCONE, *Le fonti del diritto italiano*, Quarta edizione aggiornata alla riforma del Regolamento del Senato, Torino, 2019, 116.

<sup>45</sup> Vedi F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, 21; ID., *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale* [2005], in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 38.

Della conformazione in concreto dello spazio comunicativo di deputati o senatori s'è fatta carico la Corte costituzionale, la quale con l'opera di perimetrazione dello spazio della rappresentanza fissa anche il limite del raggio applicativo dell'immunità.